

Federazione UNICA

Regolamento per il Tesseramento 2026

Il Regolamento per il Tesseramento 2026 è composto dalla presente premessa, da cinque parti con ventotto articoli ed, in allegato, il Regolamento Amministrativo per l'Attività Sindacale (R.A.A.S.). Tutto questo corpus normativo costituisce parte inscindibile del più generale Regolamento Amministrativo di Federazione UNICA.

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Campo d'Applicazione

Il presente Regolamento per il Tesseramento 2026 - da adesso in poi, per brevità, il Regolamento - norma le procedure amministrative e gli impegni economici che i Soci di UNICA dovranno seguire per rinnovare la propria adesione alla Federazione per l'anno 2026, come da previsione statutaria.

Art. 2 – Decorrenza e durata

Il Regolamento decorre dalla data della sua approvazione e cesserà di avere valore alla data di entrata in vigore di una eventuale nuova regolamentazione approvata dal Consiglio Federale di Federazione UNICA.

Art. 3 – Tipologia di Quote Associative

Le quote associative sono suddivise, per equità e sulla base della capacità di spesa, in sei categorie:

I. **SOCI ORDINARI**, ovvero Soci in possesso di partita IVA;

II. **SOCI CONVENZIONATI**, ovvero Soci che, in possesso di partita IVA, usufruiscono di servizi a valore aggiunto o di assistenza sindacale da parte della DZ, ovvero Soci aderenti ad Associazioni di Categoria promosse da UNICA, ovvero Dirigenti di UNICA associati a titolo personale;

III. **SOCI Associazioni di Scopo**, ovvero Soci che aderiscono alle Associazioni di Scopo promosse da UNICA (es. Unica Formazione);

IV. **SOCI A QUOTA RIDOTTA**, ovvero Associazioni; Enti non commerciali; Condomini; Imprese che aderiscono ad UNICA solo per avere accesso ad una singola prestazione di assistenza sindacale riservata ai soci;

V. **SOCIETA' CONVENZIONATE**: Quota valida per i Centri Servizi UNICA-FENAPI S.r.l. convenzionate con Federazione UNICA;

Art. 4 - Tipologie di Soci

Ai sensi dello Statuto esiste una sola fattispecie di Socio di Federazione UNICA, tutti gli associati godono degli stessi diritti e degli stessi doveri.

La suddivisione in tipologie nasce dall'oggettiva diversa capacità di contribuzione nel partecipare alla copertura delle spese federali.

Per rispettare il diverso contributo fornito dalle diverse tipologie di Soci, il diritto di voto è parametrato percentualmente alla quota associativa versata. Detto calcolo è riportato nella colonna "equivalenza" della tabella nell'articolo successivo.

Art. 5 – Valore delle quote associative

Visto i precedenti articoli, il valore delle quote associative di Federazione UNICA è il seguente:

TIPO DI QUOTA	DENOMINAZIONE	VALORE	EQUIVALENZA
I	SOCI ORDINARI	150,00	100,00%
II	SOCI CONVENZIONATI	75,00	50,00%
III	SOCI ASSOCIAZIONI SCOPO	30,00	20,00%
IV	SOCI A QUOTA RIDOTTA	15,00	10,00%
V	SOCIETA' CONVENZIONATE (*)	900,00	200,00%
(*) Di cui 600 euro di quota confederale Fenapi			

Detti valori sono riferiti al pagamento delle quote associative mediante bonifico bancario o MAV previsti dai successivi articoli del Regolamento.

Il valore della quota sociale è sempre e solo quello determinato nella tabella presente, su quegli importi si calcolano tutte le quote derivate del sistema associativo ed amministrativo della Federazione nonché i livelli organizzativi minimi e le soglie di rappresentanza al Congresso Federale ed al Consiglio Federale.

Art. 6 – Quote integrative

Ai sensi degli artt. 30, comma primo, per le Associazioni di categoria/scopo, e 34, comma primo, dello Statuto le organizzazioni verticali ed orizzontali di Federazione UNICA possono deliberare, nella propria autonomia patrimoniale e politica, delle quote integrative che vadano ad aggiungersi alle quote di cui al precedente articolo.

Art. 7 – Quote integrative Associazioni di categoria/scopo

Visto l'art. 30, primo comma, dello Statuto le Ac/s possono deliberare, per il tramite del loro organo decisorio, una quota integrativa facoltativa per i Soci di UNICA che intendano usufruire dei servizi aggiuntivi offerti dalla Ac/s.

Detta quota andrà comunicata all'Ufficio Tesseramento di Federazione UNICA entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno unitamente all'elenco dei Soci che, liberamente, decidano di sottoscrivere anche questa quota integrativa.

Per ciascun Socio aderente andrà fatta firmare, una sola volta il primo anno, la scheda di associazione in cui, in aggiunta a quanto già previsto per l'adesione a Federazione UNICA, vi sia anche l'espressa adesione alla Ac/s.

Terminate con esito positivo le procedure autorizzatorie di cui al precedente comma, l'Ufficio Tesseramento procederà all'incasso della quota di UNICA e di quella della Ac/s con gli strumenti dei MAV.

Il ristorno delle quote di competenza della Ac/s sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'incasso delle quote mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Associazione. Per il servizio di incasso delle quote la Federazione tratterà il 10% (dieci per cento) del versato su cui rilascerà regolare ricevuta entro il 1° maggio di ciascun anno.

Art. 8 - Quote integrative Delegazioni Zonali

Visto l'art. 34, primo comma, dello Statuto, le D.Z. possono deliberare, per il tramite del loro organo decisorio, una quota integrativa obbligatoria, per tutte o solo alcune tipologie, di Soci di UNICA che sono inquadrati dalla singola struttura.

Detta quota andrà comunicata all'Ufficio Tesseramento di Federazione UNICA entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno unitamente all'elenco dei Soci interessati dal provvedimento della D.Z.

Art. 9 – Tessere UNICA

La tessera associativa di Federazione UNICA, indipendentemente dalla tipologia di inquadramento del Socio, è costituita dalle ricevute rilasciate da:

- UNICA Nazionale, e per i pagamenti effettuati a mezzo MAV o INAIL;
- dalla D.Z., per tutti gli altri casi.

La presa visione della Tessera di UNICA potrà essere richiesta per la partecipazione alle Assemblee dei Soci della D.Z. di appartenenza e per poter svolgere il ruolo di Delegato al Congresso Federale.

PARTE SECONDA - RINNOVO TESSERA

Art. 10 – Modalità di pagamento con Bonifico bancario

Invio, a cura dell'Ufficio tesseramento (ufficio_tesseramento@federazioneunica.com), dell'avviso di pagamento della quota sociale annuale presso la Struttura di riferimento (Delegazione Territoriale) delle seguenti categorie di Soci:

- a) Ordinari;
- b) Convenzionati;

Il Socio dovrà saldare le quote con bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Federazione che sarà specificamente indicato nella comunicazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 11 – Modalità di pagamento con MAV

Invio, a cura dell'Ufficio tesseramento (ufficio_tesseramento@federazioneunica.com), del MAV per effettuare il pagamento direttamente presso la Struttura di riferimento (Delegazione Territoriale) delle seguenti categorie di Soci:

- a) Ordinari;
- b) Convenzionati;

Art. 12 – Modalità di pagamento con delega INAIL

E' la via ordinaria per il tesseramento dei Soci di Federazione UNICA, va effettuata seguendo le procedure dettagliate nella specifica circolare esplicativa prodotta dall'Ufficio tesseramento.

PARTE TERZA - NUOVI ASSOCIATI

Art. 13 – Nuovi Soci

Le persone fisiche e/o giuridiche, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 dello Statuto, che intendano aderire a Federazione UNICA in corso d'anno, dovranno procedere secondo il seguente iter.

Art. 14 – Scheda Anagrafica

Per il tramite della struttura presso la quale intendono associarsi, i nuovi Soci dovranno compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla in ogni sua parte per espressa accettazione. Andrà apposta specifica espressa accettazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., della norma sul limite ultimo per esercitare il diritto di recesso che è fissato, inderogabilmente, al 30 novembre di ciascun anno.

Altresì andrà espressamente accettato, sempre ai sensi dell'art. 1341 c.c., che per esercitare il diritto di recesso il Socio dovrà inviare una comunicazione scritta – a mezzo PEC – all'indirizzo tesseramento@pec.federazioneunica.it

Art. 15 – Pagamento nuova tessera – ratei

I nuovi Soci provvederanno a pagare la tessera di UNICA, anche per il primo anno di iscrizione, secondo la modalità di pagamento scelta.

L'importo sarà calcolato dall'Ufficio Tesseramento di Federazione UNICA secondo il seguente schema:

Quota della categoria del Nuovo Socio suddivisa in dodicesimi moltiplicata per il numero di mesi mancanti alla fine dell'anno.

Il computo dei mesi comprende il mese in cui si sono sottoscritte le documentazioni di cui agli articoli precedenti.

Sono esclusi dal pagamento in ratei i Soci a quota ridotta.

Art. 16 – Norma di esclusione

Ai nuovi Soci che inizino le procedure di associazione nel corso del mese di gennaio non si applicherà alcuna suddivisione di dodicesimi e quindi pagheranno la quota piena prevista per la loro tipologia di associazione.

In caso di ingresso nella Federazione di gruppi di imprese, già associate ad altra realtà datoriale, potrà essere accordato dal Presidente Nazionale un percorso di ingresso in UNICA in deroga rispetto a quanto fissato dal presente Regolamento.

I vincoli inderogabili sono:

- Regime transitorio in deroga solo per il primo anno di adesione in UNICA;
- Divieto di riduzione delle quote sociali;
- Obbligo di compilazione degli adempimenti connessi con l'anagrafica dei Soci.

La presente deroga potrà essere attivata solo per l'entrata sincrona di gruppi di almeno 20 soci ordinari o di un numero riparametrato di diversa tipologia associativa.

Art. 17 – Diritti di segreteria

Tutti le tipologie di Soci, con l'esclusione di quelli a quota ridotta, dovranno versare, unitamente ai ratei mensili della loro prima quota associativa, l'importo di € 24,00 (ventiquattro/00 euro) a copertura delle spese di segreteria per il loro inserimento nel libro Soci, per l'inserimento delle opzioni di pagamento delle quote e per la gestione degli incassi connessi con il COASCO. Detta quota è da intendersi come una tantum e quindi non andrà pagato nulla per eventuali successivi interventi nella scheda Socio per aggiornarla o per il cambio tra le diverse opzioni offerte. Si rammenta che i Soci che non saldino la loro quota associativa entro il termine del 30 giugno saranno considerati decaduti e dovranno, ove decidessero di riassociarsi, procedere come nuovi associati, tenuti quindi al pagamento dei diritti di segreteria.

I costi connessi con la gestione anagrafica dei Soci a quota ridotta sono sostenuti, in regime di solidarietà interna, direttamente dalla Federazione.

PARTE QUARTA - DISDETTE

Art. 18 - Disdetta del Socio

L'adesione a Federazione UNICA, manifestata dalla compilazione della scheda Socio e perfezionata dal pagamento della quota associativa, si rinnova di anno in anno, come espressamente indicato nello Statuto.

Il Socio che intenda recedere dal vincolo associativo è tenuto a dare comunicazione scritta di tale volontà a Federazione UNICA mediante PEC all'indirizzo tesseramento@pec.federazioneunica.it entro la data del 30 novembre di ogni anno con validità a partire dal 1° gennaio successivo.

Gli effetti che produrrà per il singolo Socio la revoca dall'adesione a Federazione UNICA sono raggruppabili in tre macro aree:

1. Area Servizi professionali, il Socio dimissionario NON potrà continuare ad utilizzare i servizi Contabilità, Fiscale, Lavoro ecc. offerti dalla rete dei Centri Servizi di UNICA;
2. Area Contrattuale, il Socio dimissionario NON potrà continuare ad applicare i CCNL promossi e/o sottoscritti da Federazione UNICA;
3. Area Formazione, il Socio dimissionario NON potrà avere ulteriore accesso all'offerta formativa di Federazione UNICA sia quella diretta sia quella offerta per il tramite di partnership tra soggetti terzi e la Federazione.

Art. 19 - Soci di Federazione UNICA e Clienti dei CSU. S.r.l.

Visti gli effetti complessi ed articolati che si producono per le Imprese Associate per effetto della disdetta, i Soci di Federazione UNICA che siano Clienti di un C.S.U. S.r.l. dovranno opzionare tra queste due scelte:

- a) interruzione di ogni rapporto alla data del 31 dicembre con il trasferimento di tutti gli incartamenti al nuovo professionista/C.S. scelto dall'Impresa;
- b) prosecuzione del vincolo associativo per un ulteriore anno, al fine di effettuare con il C.S.U. tutti gli adempimenti connessi con l'anno appena trascorso e di assegnare al nuovo professionista/C.S.

gli adempimenti connessi con il nuovo anno.

Art. 20 - Iter per i Soci decaduti

I Soci che saranno dichiarati decaduti, ai sensi del presente Regolamento per il Tesseramento, riceveranno - a mezzo PEC - una nota che li informerà della perdita dello status di Socio e delle conseguenze ad essa collegate.

Federazione UNICA procederà, altresì, a comunicare all'ENBIC che il Socio decaduto non è più eleggibile per l'applicazione dei CCNL promossi e/o sottoscritti da UNICA e che si devono sospendere i servizi welfare offerti ai dipendenti di detto Socio.

PARTE QUINTA - NORME FINALI

Art. 21 – Morosità

In applicazione di quanto fissato dallo Statuto di UNICA si rammenta che è in capo ai Soci, quale che sia la loro tipologia, di saldare la quota annuale entro il termine ultimo del 28 febbraio di ciascun anno.

I Soci che superino questo termine saranno classificati come morosi.

Ai Soci morosi si applicano le seguenti condizioni:

- Perdita del diritto di voto attivo e passivo in qualsiasi votazione del sistema UNICA;
- Sospensione dalla carica, se il Socio ne ricopriva una sia essa federale o categoriale o territoriale;
- Quota integrativa di pagamento quale penale di morosità.

Detta quota integrativa di pagamento è composta da una sanzione addizionale pari al 15% (quindici per cento) dell'importo associativo per ogni mese di ritardato pagamento. Pertanto il Socio che proceda a pagare la propria quota associativa con valuta entro il:

- 31 marzo dovrà versare una maggiorazione del 15%;
- 30 aprile dovrà versare una maggiorazione del 30%;
- 31 maggio dovrà versare una maggiorazione del 45%;
- 30 giugno dovrà versare una maggiorazione del 60%.

Scaduto il termine del 30 giugno, ai sensi dello Statuto della Federazione, il Socio moroso decade dalla qualifica di associato con gli stessi effetti previsti per i Soci espulsi.

Nel caso un Socio decaduto voglia nuovamente associarsi a Federazione UNICA dovrà richiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale della Federazione e, dopo il parere favorevole, procedere ad una nuova iscrizione con annesso pagamento dei diritti di segreteria.

Il responsabile territoriale a fronte di reiterate morosità potrà deferire, ai sensi del Regolamento Deontologico, il Socio.

Art. 22 - Calcolo quozienti Soci

Ferma restando la possibilità per le Imprese di associarsi a Federazione UNICA in qualsiasi periodo dell'anno, ai soli fini del calcolo delle consistenze del corpo associativo e delle conseguenti ripartizioni dello stesso tra le diverse realtà verticali o orizzontali della Federazione, si terranno in considerazione i Soci che abbiano rinnovato la tessera o che si siano associati per la prima volta entro il termine fissato inderogabilmente dall'articolo precedente del Regolamento: il 30 giugno di ciascun anno.

Entro il 10 luglio di ciascun anno, l'Ufficio Tesseramento comunicherà il dato totale e la sua suddivisione tra le strutture territoriali e tra quelle categoriali/scopo.

Il Direttore Centrale, effettuati i calcoli di riparametrazione della rappresentatività, dovrà comunicare al Presidente Nazionale, entro il 20 luglio di ciascun anno, i diritti di voto di tutte le strutture costituenti le articolazioni verticali o orizzontali di Federazione UNICA.

Il Presidente Nazionale, entro il 31 luglio di ciascun anno, procederà ad emanare apposita circolare che assegnerà a ciascuna realtà organizzativa il proprio peso elettorale e, di conseguenza, il numero di diritti di voto di cui godrà nei lavori del Consiglio Federale.

Queste assegnazioni entreranno in vigore il 1° agosto di ciascun anno e cesseranno di avere effetto alla data del 31 luglio dell'anno successivo.

Le nuove realtà verticali o orizzontali godranno dei diritti di voto in Consiglio Federale trascorsi 12 mesi dalla loro costituzione.

I nuovi Associati, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, non potranno ricoprire ruoli all'interno di Federazione UNICA se non dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla loro iscrizione. I Dirigenti di strutture territoriali e/o categoriali che siano decaduti dalla loro qualifica di Soci non potranno ricoprire alcun ruolo all'interno della Federazione,

Le strutture territoriali interessate da quanto fissato nel comma precedente dovranno procedere all'elezione di nuovi Delegati sottostando a tutto quanto fissato dalla normativa interna in merito all'accettazione da parte di Federazione UNICA dell'elezione di nuovi Delegati territoriali. Per quanto attiene alle strutture categoriali o di scopo si procederà con la nomina di un Commissario ad acta che convocherà gli organi statutariamente abilitati alla elezione dei quadri dirigenti della struttura.

Art. 23 – Diligenza dei Delegati Zonali

Ai sensi del Regolamento Amministrativo è in capo ai Delegati Zonali che inquadrano i Soci di Federazione UNICA procedere con diligenza al fine di garantire un corretto iter burocratico alle domande di adesione e una puntuale esecuzione dei pagamenti dovuti.

Si rammenta che il verificarsi di un ritardo collettivo nei pagamenti o di reiterate morosità individuali è sempre causa di perdita del vincolo fiduciario tra Federazione UNICA e il Delegato (legale rappresentante pro-tempore) della Delegazione zonale.

Art. 24 – Causa di forza maggiore

Non costituisce violazione disciplinare il ritardo nei pagamenti delle quote ad incasso diretto della DZ, ove questo sia notificato – con almeno 7 giorni di preavviso sulla data ultima del 28 febbraio – a mezzo PEC all'indirizzo tesseramento@pec.federazioneunica.it

Nella notifica andranno indicate:

- le motivazioni alla base del ritardo di pagamento;
- la durata del mancato pagamento.

L'Ufficio Tesseramento risponderà entro il termine tassativo di 72 ore dalla ricezione della PEC o accettando la richiesta di "ritardato pagamento per causa di forza maggiore" o rigettando – con motivazione – la richiesta.

La D.Z. che abbia un rigetto da parte dell'Ufficio Tesseramento potrà opporre ricorso al Consiglio Federale che delibera in ultima istanza con le procedure del voto telematico di cui all'art. 15, comma tredici, dello Statuto federale.

Art. 25 – Rimandi

Per tutto quanto qui non specificato, si rimanda allo Statuto di UNICA e, successivamente, al Regolamento Amministrativo così come previsto dallo Statuto stesso.

Art. 26 – Contenzioso interno

In caso di contenzioso tra l'Ufficio Tesseramento e una struttura responsabile della gestione diretta dei Soci (Ac/s o D.Z.) la pratica sarà assunta dal Presidente Nazionale in primo grado e, se richiesto da una parte, dal Consiglio Federale, nella prima seduta in presenza utile, in seconda ed ultima istanza.

Art. 27 – Interpretazione autentica

In caso di difficoltà interpretative sul presente Regolamento o sull'applicazione delle norme del Regolamento alle previsioni di altre regolamentazioni interne, la competenza è demandata alla Segreteria Federale.

Resta fermo il diritto delle Parti di ricorrere a quanto previsto al precedente articolo del Regolamento.

Art. 28 – Copia autentica e collocazione organica

Ai sensi dello Statuto di UNICA la copia autentica del presente Regolamento per il Tesseramento è tenuta dal Direttore Centrale di Federazione UNICA.

Il presente Regolamento, ai sensi dello Statuto, è parte integrante del Regolamento Amministrativo di UNICA.